

Direzione Sanità

Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

*sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it*

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409D

(*) "metadati riportati nella segnatura
informatica di protocollo"

Classificazione: 14.140.10.60/2014C/A14000.467

*Al Ministero della Salute
ex DGSAF – Ufficio 3
dgsa@postacert.sanita.it*

*Ai Servizi Veterinari delle Regioni e PP.AA.
LORO INDIRIZZI*

*Ai Servizi Veterinari delle ASL
LORO INDIRIZZI*

e, p.c.

*Agli Ordini dei Medici Veterinari delle province piemontesi
LORO INDIRIZZI*

*Alle Organizzazioni professionali agricole
LORO INDIRIZZI*

*Al CESME c/o IZSAM
protocollo@pec.izs.it*

*All'IZSPLVA
Direzione Sanitaria
izsto@legalmail.it*

Oggetto: *Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue). Regolamentazione delle movimentazioni degli animali delle specie sensibili verso la Regione Piemonte.*

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, relativa all'epidemia di BTV su parte del territorio nazionale, al fine di evitare l'introduzione di nuovi sierotipi, ed in particolare il

BTV3, il Settore scrivente ritiene opportuno regolamentare le movimentazioni di animali delle specie sensibili che vengono introdotti nel territorio della regione Piemonte.

In particolare, visto anche il Dispositivo ex DGSAF 26696 del 05/09/2024, le movimentazioni da vita sono consentite da stabilimenti in cui non sono registrati casi sospetti o confermati di BTV. Inoltre, gli animali della partita devono risultare negativi ad un test PCR, da eseguire previo trattamento con prodotti insetto repellenti da almeno 7 giorni e comunque fino al giorno della partenza. In caso di un numero elevato di animali da movimentare è possibile effettuare un campione secondo quanto disposto dalla *Tabella 2* del Dispositivo ex DGSAF 26696 del 05/09/2024. In ogni caso, a titolo precauzionale, in caso di positività, è richiesto il divieto di movimentazione per tutta la partita.

Se lo stabilimento rientra entro i 20 km da un focolaio (sospetto o confermato), è richiesta anche una visita clinica favorevole, effettuata nelle 48 ore prima della partenza e certificata dall'ACL sul documento di accompagnamento.

Resta sottinteso l'obbligo del trattamento dei mezzi di trasporto con prodotti insetticidi.

Le movimentazioni verso il macello sono consentite previo trattamento dei mezzi di trasporto con prodotti insetticidi. E' consentito inoltre solo l'invio diretto verso l'impianto e la macellazione deve avvenire nelle 24 ore successive all'arrivo.

In tutti i casi, il Servizio Veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di partenza deve inviare una prenotazione al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di destino degli animali, con le attestazioni di quanto sopra richiesto.

Tali misure non si applicano su animali delle specie sensibili vaccinati nei confronti dei sierotipi epidemiologicamente rilevanti, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Cordiali Saluti.

Bartolomeo Griglio

*(Firmato elettronicamente mediante annotazione formale
nel sistema di gestione informatica dei documenti)*